

DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2021

213/2021/R/COM

CHIUSURA DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELF-AUDITING IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER LE IMPRESE LERETI S.P.A., SERVIZI A RETE S.R.L., AIM VICENZA S.P.A., CENTRIA S.R.L., COGESER S.P.A., DEVAL S.P.A., EDMA RETI GAS S.R.L., NOVARETI S.P.A., SET DISTRIBUZIONE S.P.A. E SERENISSIMA GAS S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1159^a riunione del 25 maggio 2021

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07) e il relativo Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 507/2015/R/com (di seguito: deliberazione 507/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità del 13 aprile 2017, 237/2017/R/com;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 307/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 307/2017/R/com);

- la comunicazione di ILM S.r.l. del 24 novembre 2016 (prot. Autorità 35537 del 30 novembre 2016; di seguito: comunicazione del 24 novembre 2016);
- le comunicazioni di ILM S.r.l. del 27 giugno 2017 (prot. Autorità 22060 e 22061 di pari data; di seguito: comunicazioni del 27 giugno 2017);
- la comunicazione di Cogeser S.p.A. del 4 settembre 2018 (prot. Autorità 24778 di pari data; di seguito: comunicazione del 4 settembre 2018);
- la comunicazione dell’Autorità del 5 febbraio 2018 (prot. Autorità 3333; di seguito: comunicazione del 5 febbraio 2018);
- la comunicazione di ILM S.p.A. del 12 marzo 2019 (prot. Autorità 6162 di pari data; di seguito: comunicazione del 12 marzo 2019);
- la comunicazione di Estra S.p.A. del 17 luglio 2019 (prot. Autorità 19276 del 18 luglio 2019; di seguito: comunicazione del 17 luglio 2019);
- la comunicazione di ILM S.r.l. dell’8 agosto 2019 (prot. Autorità 21088 di pari data; di seguito: comunicazione dell’8 agosto 2019);
- le comunicazioni dell’Autorità del 6 e 7 agosto 2019 (prot. Autorità 20895, 20976, 20979, 20980, 20994, 21017, 21018, 21019, 21021, 21022; di seguito: comunicazioni del 6 e 7 agosto 2019);
- le comunicazioni di ILM S.r.l. del 31 gennaio 2020 (prot. Autorità: 3456, 3477, 3470, 3420, 3472, 3473, 3476, 3423, 3418, 3471, 3474, 3478, 3475, 3466; di seguito: comunicazioni del 31 gennaio 2020);
- le comunicazioni dell’Autorità del 3 e 4 dicembre 2020 (prot. Autorità 40650, 40653, 40654, 40655, 40656, 40511, 40513, 40519, 40520, 40521, 40524; di seguito: comunicazioni del 3 e 4 dicembre 2020);
- la comunicazione di ILM S.r.l. del 25 gennaio 2021 (prot. Autorità 3203 del 25 gennaio 2021; di seguito: comunicazione del 25 gennaio 2021).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo allegato TIUF, l’Autorità ha riformato gli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas, in coerenza con le disposizioni contenute nella normativa primaria di cui al decreto legislativo 93/11, di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- in particolare, il TIUF ha previsto, oltre alla figura di un Gestore Indipendente cui deve essere affidata la gestione delle attività soggette a separazione funzionale, la figura del Responsabile della Conformità (di seguito: RdC), che vigila sull’operato del Gestore Indipendente ed informa l’Autorità in caso di violazione;
- la citata deliberazione 296/2015/R/com ha anche previsto, a integrazione della regolazione in tema di *unbundling* funzionale, la possibilità, per le imprese tenute al rispetto di detta regolazione, di adottare su base volontaria modelli di *self-auditing*, consistenti in protocolli di verifiche e controlli ulteriori rispetto a quanto previsto dal TIUF e affidati al RdC, finalizzati ad attestare l’aderenza del risultato della gestione dell’impresa verticalmente integrata alle finalità perseguite dagli obblighi di *unbundling* funzionale; l’adozione di tali modelli comporta la possibilità

per l'impresa di ottenere dall'Autorità esenzioni da uno o più degli specifici obblighi previsti dal TIUF, che non siano riproductivi o attuativi di disposizioni legislative;

- la disciplina attuativa del suddetto meccanismo, che dovrebbe regolare in termini generali l'adozione delle predette procedure di *self-auditing* e il riconoscimento di possibili esenzioni, è stata rinviata a successivo provvedimento, da adottare all'esito del relativo procedimento avviato dal punto 11 della medesima deliberazione 296/2015/R/com;
- peraltro, a fronte dell'innovatività della misura, e considerata anche l'ampia apertura con cui essa è stata tratteggiata, l'Autorità ha deciso di integrare tale procedimento di carattere generale con la possibilità di attivare alcuni progetti pilota (cfr. anche § 6.26 del documento per la consultazione 77/2015/R/com, nonché punto 3 della deliberazione 507/2015/R/com), e a tal fine, pertanto, ai sensi dei punti 13, 14, 15 della medesima deliberazione 296/2015/R/com, è stata riconosciuta, alle imprese interessate, la facoltà di presentare specifiche proposte applicative delle procedure di *self-auditing*, “*temporaneamente efficaci*”, da valutare anche nell'ambito del suddetto procedimento generale (e sottoponendole quindi ad apposita consultazione);
- in altre parole, col punto 13 della deliberazione 296/2015/R/com, l'Autorità ha prefigurato la possibilità, nelle more del procedimento di regolazione della cornice di criteri cui dovranno conformarsi gli operatori che, in futuro, intenderanno eventualmente adottare un modello di *self-auditing* (punto 11), di attivare – su istanza delle imprese interessate – specifici procedimenti di carattere individuale aventi a oggetto singole proposte applicative delle suddette procedure di *self-auditing* (punti 13, 14, 15): a queste ultime procedure è stata conferita natura sperimentale, con la conseguenza che gli esiti dei relativi procedimenti di valutazione costituiranno anche elementi informativi utili ai fini della definizione della disciplina generale;
- con la deliberazione 507/2015/R/com, l'Autorità ha quindi meglio chiarito e precisato alcuni aspetti della disciplina sopra tratteggiata; in particolare, è stato precisato che i procedimenti prefigurati dalla deliberazione 296/2015/R/com in tema di procedure di *self-auditing*, sono finalizzati, da un lato, a verificare l'idoneità delle singole proposte di applicazione di procedure di *self-auditing* a comprovare il rispetto delle finalità sottese alla disciplina della separazione funzionale; dall'altro lato, ad individuare, sulla base dell'effettiva efficacia della singola procedura di *self-auditing* ammessa, e quindi in esito a una valutazione da compiersi caso per caso, taluni obblighi di separazione funzionale o requisiti di indipendenza per i componenti del gestore in luogo dei quali l'impresa può applicare la citata procedura;
- inoltre, la deliberazione 507/2015/R/com (sia con riferimento alla regolazione generale che sarà adottata in esito al procedimento di cui al punto 11 della deliberazione 296/2015/R/com, sia con riferimento agli esiti dei procedimenti individuali di cui al punto 13) ha ribadito che, anche a fronte dell'applicazione di procedure di *self-auditing*, “*non sono ammesse deroghe a norme contenute in*

disposizioni legislative, nazionali e comunitarie, siano esse codificate o meno dal TIUF”; da tali limiti evidentemente segue che le procedure di *self-auditing*, quanto alla loro natura giuridica, non possono che costituire uno strumento integrativo di *enforcement* rafforzato che, appunto, completa la disciplina del TIUF (sebbene “alleggerita” da alcune deroghe), e non uno strumento alternativo alla separazione funzionale;

- infine, con riferimento agli specifici procedimenti individuali, di natura sperimentale, previsti dal punto 13 della deliberazione 296/2015/R/com, la deliberazione 507/2015/R/com ne ha ribadito la temporanea efficacia, consentendo alle imprese interessate: (a) da un lato, di applicare immediatamente (su base sperimentale appunto) le procedure di *self-auditing* e, (b) dall’altro lato, di chiedere deroghe temporanee ulteriori a quella già prevista dal punto 15 della deliberazione 296/2015/R/com (avente a oggetto il requisito di indipendenza in capo ai componenti del gestore indipendente inerente ai rapporti familiari previsto al comma 10.1 del TIUF), purché tali deroghe non riguardassero obblighi previsti dalla legislazione comunitaria, né obblighi già previsti dal precedente TIU; la stessa deliberazione 507/2015/R/com ha previsto che le deroghe temporanee avessero effetto (previa verifica degli Uffici dell’Autorità) dal momento dell’applicazione, in via sperimentale, delle procedure di cui alla lettera (a);
- in conseguenza di tali ulteriori precisazioni, l’Autorità ha infine prorogato al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione delle proposte di procedura di *self-auditing* e delle ulteriori deroghe temporanee.

CONSIDERATO CHE:

- entro il citato termine del 30 novembre 2015, stabilito dalla deliberazione 507/2015/R/com, le imprese Lereti S.p.A. (già ACSM AGAM S.p.A.), Servizi a Rete S.r.l. (divisioni gas ed energia elettrica), AIM Vicenza S.p.A., Centria S.r.l., Cogeser S.p.A., Deval S.p.A., Edma Reti Gas S.r.l., Novareti S.p.A., Set Distribuzione S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A. hanno presentato all’Autorità una proposta comune di applicazione di una procedura di *self-auditing*;
- la suddetta procedura di *self-auditing* è stata predisposta per le medesime imprese dalla società ILM S.r.l. che ha agito come gestore del modello di controllo (*service provider*) e, per la quasi totalità delle stesse, come RdC; dal momento della presentazione della proposta di procedura di *self-auditing*, le imprese succitate sono state ammesse alla fase sperimentale;
- con successive comunicazioni di pari contenuto, le imprese assistite da ILM S.r.l. hanno presentato all’Autorità istanza di deroghe temporanee alle seguenti disposizioni del TIUF:
 - a) articolo 14, comma 3, che sancisce il dovere del gestore di redigere e sottoporre all’Autorità il piano di sviluppo delle infrastrutture che gestisce;
 - b) articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5, e articolo 20, relativi alle modalità di messa a disposizione e di trattamento delle informazioni commercialmente sensibili volte ad evitare una divulgazione indebita delle stesse;

- tali deroghe sono state ritenute ammissibili dagli Uffici dell’Autorità in quanto non attinenti a obblighi già previsti dalla precedente regolazione dell’Autorità contenuta nel TIU, né a norme contenute in disposizioni legislative comunitarie e nazionali, siano esse codificate o meno nel TIUF;
- con la comunicazione del 17 luglio 2019, Estra S.p.A., in quanto società capogruppo di due società di distribuzione partecipanti alla sperimentazione (Centria S.r.l. ed Edma Reti Gas S.r.l.), ha trasmesso all’Autorità un’istanza di ammissione alla sperimentazione per le società AES Fano Distribuzione Gas S.r.l., Grosseto Energia Reti Gas S.p.A., Murgia Reti Gas S.r.l. e Società Intercomunale Gas SIG S.p.A., a fronte della loro sopravvenuta aggregazione nell’impresa verticalmente integrata Estra S.p.A., senza tuttavia richiedere deroghe alle disposizioni del TIUF, essendo la sperimentazione già in corso ed essendo già state applicate, dalle medesime imprese, le disposizioni anzidette, e con la comunicazione dell’8 agosto 2019, ILM S.r.l. ha confermato di aver esteso la procedura di *self-auditing* alle citate società di distribuzione;
- nell’ambito del procedimento è stata acquisita, oltre a quella sopra richiamata, la seguente documentazione:
 - la comunicazione del 24 novembre 2016, con cui ILM S.p.A. ha trasmesso il documento metodologico contenente un quadro sintetico delle finalità e dell’articolazione della procedura di *self-auditing* presentata, come contributo per il tavolo tecnico con gli operatori, di cui al punto 12 della deliberazione 296/2015/R/com;
 - le comunicazioni del 27 giugno 2017, con i quali ILM S.r.l. ha trasmesso all’Autorità un parere *pro-veritate* in merito alle procedure di *self-auditing* e una “Relazione di esito della sperimentazione” predisposta per conto delle imprese assistite, recante i primi esiti della sperimentazione in relazione alle aree di controllo definite dalla procedura di *self-auditing* implementata.;
 - la comunicazione del 5 febbraio 2018, con cui la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità in attesa di approfondimenti giuridici sulle procedure di *self-auditing*, ha autorizzato le imprese alla prosecuzione dell’applicazione delle procedure di *self-auditing* secondo le modalità seguite nella fase sperimentale.

CONSIDERATO CHE:

- con le comunicazioni del 6 e 7 agosto 2019, l’Autorità ha richiesto alle imprese partecipanti alla sperimentazione la trasmissione di una relazione finale in merito alle attività svolte durante tale fase sperimentale, che evidenziasse, per ciascuna delle aree di controllo, le metodiche implementate, le *check-list* e gli esiti dei controlli attuati attraverso tali metodiche, le eventuali criticità riscontrate e le azioni poste in essere, con le relative tempistiche, ai fini del loro superamento;
- con le comunicazioni del 31 gennaio 2020, è pervenuto all’Autorità il materiale relativo alla sperimentazione delle procedure di *self-auditing* da parte di ILM S.r.l. in nome e per conto delle imprese assistite; nel dettaglio, la documentazione

trasmessa si compone di una relazione finale riassuntiva della metodologia operativa della sperimentazione e delle precedenti relazioni trasmesse all’Autorità, nonché delle relazioni finali individuali redatte per conto di ogni impresa rappresentata cui sono allegate le rispettive *check list* definitive delle procedure di *self-auditing* con i relativi esiti applicativi;

- le citate comunicazioni ripercorrono, sin dall’inizio, tutte le fasi della sperimentazione delle procedure di *self-auditing*, descrivono in dettaglio la metodologia sottostante le procedure, forniscono elementi di dettaglio dei controlli posti in essere dal RdC e illustrano gli esiti dei suddetti controlli;
- in particolare, tra l’altro, nella relazione finale di Cogeser S.p.A., ILM S.r.l. ha rilevato una situazione di distonia nella attuazione dei vincoli di *brand unbundling* e nella piena separazione societaria, in considerazione sia del fatto che l’impresa aveva autonomamente deciso di posticipare in via temporanea l’attuazione degli obblighi di cui all’articolo 17 del TIUF, sia della peculiare struttura del gruppo societario di appartenenza di Cogeser S.p.A. in cui la società di vendita risulta essere direttamente controllata dalla società di distribuzione.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni contenenti gli esiti finali della sperimentazione inviate con le comunicazioni del 31 gennaio 2020, gli Uffici dell’Autorità hanno inviato a ILM S.r.l. e alle imprese partecipanti le comunicazioni delle risultanze istruttorie di cui all’articolo 16, comma 1, del DPR 244/01;
- con tali comunicazioni, gli Uffici dell’Autorità hanno informato le suddette imprese che il modello di *self-auditing* proposto e implementato in sede di sperimentazione dalle imprese partecipanti fosse adeguato ad assicurare il rispetto delle finalità del TIUF, a fronte delle deroghe specificamente richieste, relative all’articolo 14, comma 3, all’articolo 19, commi 2,3,4 e 5 e all’articolo 20 del medesimo TIUF; tale valutazione è stata espressa coerentemente con l’assunto secondo cui le procedure di *self-auditing*, come già sopra precisato, non sono alternative agli obblighi previsti dal TIUF, ma costituiscono un modello di *self-enforcement* della regolazione che, per specifiche disposizioni del TIUF, quali quelle oggetto della sperimentazione, sia in grado di assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi della regolazione;
- nelle comunicazioni di risultanze istruttorie, gli Uffici dell’Autorità hanno, altresì, evidenziato che:
 - in esito alla sperimentazione, le procedure di *self-auditing* possano essere ammesse solo in stretto rapporto alle deroghe già riconosciute, per cui non potranno essere variate né la portata dei controlli, né le deroghe accordate che diventeranno definitive e vincolanti per le imprese;
 - eventuali aggiornamenti delle procedure e dei moduli di controllo ammessi possano essere disposti a partire dal 2022 sulla base di future evoluzioni regolatorie in materia e di esigenze di *enforcement* da parte dell’Autorità;

- in considerazione del ruolo svolto dal RdC nella fase di *self-enforcement*, questi debba essere assoggettato a requisiti più stringenti in tema di indipendenza e professionalità rispetto a quelli previsti dal TIUF, in analogia con quelli previsti per tale figura dalle procedure di certificazione dei gestori di trasmissione e trasporto stabilite dalla deliberazione ARG/com 153/11;
- quale condizione per l'ammissione e il mantenimento delle procedure di *self-auditing* e delle connesse deroghe, il RdC sia tenuto a prestare la sua collaborazione alle eventuali attività di controllo e ispezione svolte, anche in situ, dall'Autorità nell'ambito dei suoi poteri di cui alla legge 481/95;
- in caso di rifiuto o di ostacolo nella collaborazione, ovvero di rilevate informazioni scorrette o non veritiere fornite dal RdC, fatti ovviamente salvi eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale, la società sia esclusa dal riconoscimento delle deroghe concesse;
- nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata alla società Cogeser S.p.A., inoltre, gli Uffici dell'Autorità hanno tuttavia evidenziato che:
 - la struttura del gruppo societario di appartenenza di Cogeser S.p.A. fosse in contrasto sia con l'art. 7, sia con l'art 10 comma 1, lett. a) del TIUF, che prevedono rispettivamente l'autonomia decisionale ed organizzativa del gestore, nonché la sua indipendenza dagli interessi della produzione e fornitura;
 - nessuna deroga possa essere concessa alle norme in tema di *debranding*, essendo i vincoli di cui all'art. 17 del TIUF derivanti dalla normativa primaria;
- con la comunicazione del 25 gennaio 2021, ILM S.r.l. ha trasmesso all'Autorità una memoria in nome e per conto di tutte le imprese rappresentate, con la quale ha espresso condivisione circa gli esiti delle comunicazioni delle risultanze istruttorie inviate, rinunciando ad ogni ulteriore atto di coltivazione del contraddittorio, a partire dall'audizione finale davanti al Collegio dell'Autorità;
- inoltre, ILM S.r.l. ha formulato anche alcune considerazioni di ordine generale sulla valenza che le procedure di *self-auditing*, e il connesso ruolo che mediante esse svolge il RdC, potrebbero assumere nello svolgimento delle funzioni di *enforcement* dell'Autorità;
- infine, ILM S.r.l. ha altresì richiamato il tema del riconoscimento in tariffa dei costi della sperimentazione della procedura di *self-auditing*, già anticipato nella comunicazione dell'8 agosto 2019, ricordando che, in relazione a tale tematica l'Autorità aveva prospettato nel documento per la consultazione 307/2017/R/Com, di introdurre, a valle della fase di sperimentazione, i necessari elementi utili a regolare il trattamento dei costi delle procedure di *self-auditing* nella definizione della regolazione sul riconoscimento dei costi del *debranding*; la società ha quindi chiesto all'Autorità di avviare da subito le attività di acquisizione dei dati necessari al riconoscimento tariffario dei costi sostenuti per la sperimentazione;
- con riferimento a quanto sopra, è bene subito ricordare che, come sopra anticipato e come precisato anche dalla deliberazione 507/2015/R/com, oggetto del presente procedimento è la valutazione delle procedure di *self-auditing* proposte dalle società con riferimento specifico alla loro idoneità a soddisfare le esigenze sottese alla regolazione dell'*unbundling* funzionale e alla proporzionalità/coerenza tra

l'efficacia di tali procedure (nel realizzare le suddette finalità) e l'insieme delle deroghe richieste dall'impresa;

- conseguentemente, anche alla luce della piena condivisione e della rinuncia a ogni tipo di contraddittorio espressa da ILM S.r.l. nella citata comunicazione del 25 gennaio 2021, ogni ulteriore considerazione ivi espressa, in merito al ruolo del RdC e delle procedure nel sistema dei controlli dell'Autorità, risulta ultronea e comunque inidonea a integrare, modificare e interpretare il contenuto della comunicazione delle risultanze istruttorie sopra richiamata; di esse si potrà, al più, tenere conto nell'ambito del procedimento generale avviato dal citato punto 11 della deliberazione 296/2015/R/com;
- inoltre, per le stesse ragioni, esula dall'ambito del presente procedimento anche la definizione delle modalità di copertura dei costi connessi alla sperimentazione; in tal senso, l'Autorità ha prospettato nel documento per la consultazione 307/2017/R/com, l'introduzione di eventuali misure di flessibilità, nella regolazione tariffaria, al fine di tener conto delle possibili evoluzioni delle disposizioni in materia di *self-auditing*, a valle della fase di sperimentazione.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere alla chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di *self-auditing* per le imprese Lereti S.p.A. (già ACSM AGAM S.p.A.), Servizi a Rete S.r.l. (divisioni gas ed energia elettrica), AIM Vicenza S.p.A., Centria S.r.l., Cogeser S.p.A., Deval S.p.A., Edma Reti Gas S.r.l., Novareti S.p.A., Set Distribuzione S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A.;
- ammettere, in via definitiva, le suddette imprese alle deroghe accordate in sede di sperimentazione, relative alle disposizioni contenute nel TIUF di cui all'articolo 14, comma 3, all'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 20 a fronte dell'adozione delle procedure di *self-auditing* descritte nelle relazioni contenenti gli esiti finali della sperimentazione di cui alle comunicazioni del 31 gennaio 2020;
- prevedere che le medesime procedure, come da istanza presentata da Estra S.p.A., con la comunicazione del 17 luglio 2019, possano essere estese alle controllate AES Fano Distribuzione Gas S.r.l., Grosseto Energia Reti Gas S.p.A., Murgia Reti Gas S.r.l. e Società Intercomunale Gas SIG S.p.A., prevedendo anche per dette imprese l'estensione delle relative deroghe di cui al precedente alinea; questo in virtù dello stretto rapporto tra le procedure di *self-auditing* ammesse e le deroghe riconosciute;
- prescrivere a Cogeser S.p.A. di presentare, nell'ambito delle procedure di *self-auditing* ed entro un congruo termine, quantificabile in trenta giorni, un piano di adempimento agli obblighi di *brand unbundling* di cui all'articolo 17 del TIUF e di adeguamento della struttura del gruppo societario;
- prevedere che eventuali aggiornamenti delle procedure e dei moduli di controllo ammessi potranno essere disposti a partire dal 2022 sulla base di future evoluzioni regolatorie in materia e di esigenze di *enforcement* segnalate dall'Autorità;
- di prevedere che, annualmente, gli esiti dei controlli effettuati tramite le procedure di *self-auditing* siano trasmessi dal RdC all'Autorità nei medesimi termini di cui

alla raccolta telematica prevista dal TIUF (comma 23.2) per la Relazione Annuale sulle Misure Adottate;

- acquisire gli esiti del presente procedimento nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del punto 11 della deliberazione 296/2015/R/com, al fine di integrare il TIUF con disposizioni in merito alle modalità di ammissione alle procedure di *self-auditing* per la generalità delle imprese;
- prevedere, quale condizione del riconoscimento dell'ammissione e del mantenimento delle procedure di *self-auditing* e delle connesse deroghe, che il RdC, oltre ad essere soggetto al rispetto dei requisiti di indipendenza previsti per la medesima figura dalla deliberazione 3 novembre 2011, ARG/com 153/11, presti la sua collaborazione ad attività di controllo e ispettive da parte dell'Autorità ai sensi della legge 481/95, fatti ovviamente salvi eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale;
- infine, rimandare ad una successiva fase istruttoria, previa istanza da parte delle imprese, ogni valutazione circa la copertura tariffaria dei costi connessi alla sperimentazione in materia di *self-auditing*

DELIBERA

1. la chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di *self-auditing* per le imprese Lereti S.p.A. (già ACSM AGAM S.p.A.), Servizi a Rete S.r.l. (divisioni gas ed energia elettrica), AIM Vicenza S.p.A., Centria S.r.l., Cogeser S.p.A., Deval S.p.A., Edma Reti Gas S.r.l., Novareti S.p.A., Set Distribuzione S.p.A. e Serenissima Gas S.p.A.;
2. di ammettere, in via definitiva, le suddette imprese alle deroghe accordate in sede di sperimentazione, relative alle disposizioni contenute nel TIUF di cui all'articolo 14, comma 3, all'articolo 19, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 20, a fronte dell'adozione delle procedure di *self-auditing* descritte nelle relazioni contenenti gli esiti finali della sperimentazione di cui alle comunicazioni del 31 gennaio 2020;
3. di prevedere che le medesime procedure possano essere estese alle controllate AES Fano Distribuzione Gas S.r.l., Grosseto Energia Reti Gas S.p.A., Murgia Reti Gas S.r.l. e Società Intercomunale Gas SIG S.p.A., a fronte del riconoscimento delle stesse deroghe di cui al precedente punto 2;
4. di prescrivere alla società Cogeser S.p.A. di presentare, nell'ambito delle procedure di *self-auditing* ed entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, un piano di adeguamento agli obblighi di *brand unbundling* di cui all'articolo 17 del TIUF, nonché di adeguamento della struttura del gruppo societario compatibile con le prescrizioni previste dal medesimo TIUF;
5. di prevedere che eventuali aggiornamenti delle procedure di *self-auditing* e dei moduli di controllo ammessi potranno essere disposti dall'Autorità a partire dal 2022 sulla base di future evoluzioni regolatorie in materia e di esigenze di *enforcement* dell'Autorità;

6. di prevedere che, annualmente, gli esiti dei controlli effettuati tramite le procedure di *self-auditing* siano trasmessi dal RdC all’Autorità nei medesimi termini di cui alla raccolta telematica prevista dal TIUF (comma 23.2) per la Relazione Annuale sulle Misure Adottate;
7. di acquisire gli esiti del presente procedimento nell’ambito del procedimento avviato ai sensi del punto 11 della deliberazione 296/2015/R/com, al fine di integrare il TIUF con disposizioni in merito alle modalità di ammissione alle procedure di *self-auditing* per la generalità delle imprese;
8. di prevedere, quale condizione del riconoscimento dell’ammissione e del mantenimento delle procedure di *self-auditing* e delle connesse deroghe, che il RdC, oltre ad essere soggetto al rispetto dei requisiti di indipendenza, previsti per la medesima figura dalla deliberazione 3 novembre 2011, ARG/com 153/11, presti la propria collaborazione ad attività di controllo e ispettive da parte dell’Autorità ai sensi della legge 481/95, fatti ovviamente salvi eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale;
9. di trasmettere la presente deliberazione a ILM S.r.l. e alle imprese Lereti S.p.A. (già ACSM AGAM S.p.A.), Servizi a Rete S.r.l. (divisioni gas ed energia elettrica), AIM Vicenza S.p.A., Centria S.r.l., Cogeser S.p.A., Deval S.p.A., Edma Reti Gas S.r.l., Novareti S.p.A., Set Distribuzione S.p.A., Serenissima Gas S.p.A. AES Fano Distribuzione Gas S.r.l., Grosseto Energia Reti Gas S.p.A., Murgia Reti Gas S.r.l. e Società Intercomunale Gas SIG S.p.A.;
10. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini